

neità della sentenza di patteggiamento a costituire causa di revoca della sospensione condizionale, né della circostanza che per il reato oggetto della detta sentenza si era verificata, prima della disposta revoca, l'estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; le specifiche deduzioni formulate al riguardo erano state disattese senza alcuna disamina critica.

Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ampiamente chiarito che la sentenza di patteggiamento, in quanto provvedimento impositivo di sanzioni senza piena cognizione del reato, è equiparata a pronuncia di condanna - secondo il testuale disposto dell'art. 445, comma 1, ult. periodo - per quanto concerne gli aspetti inerenti all'applicazione ed esecuzione della pena; l'equiparazione non può invece operare quando venga in rilievo il positivo accertamento di responsabilità, estraneo alla sua struttura. Ne segue che essa non può mai costituire causa di revoca di una sospensione condizionale precedentemente concessa, posto che la revoca consegue ad una decisione che accerti la commissione di un reato, pronunciata in esito al giudizio (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 26 febbraio - 18 aprile 1997, Bahrouni). Ma, d'altra parte, la sospensione condizionale - anche se concessa con sentenza di patteggiamento - è legittimamente revocabile per effetto di una successiva condanna pronunciata con un diverso rito, perché in tal caso esiste un accertamento di responsabilità per il fatto che integra la causa di revoca, e questa avviene in conformità alle condizioni su cui si è formato l'accordo delle parti in ordine alla pena. Tale conclusione - assolutamente pacifica riguardo all'ipotesi prevista dal comma 1, n. 1, dell'art. 168 c.p. (sopravvenuta condanna per fatto successivo) - ha trovato qualche resistenza in ordine alla fattispecie contemplata al n. 2 dello stesso comma (delitto anteriormente commesso ma poi accertato, con pena che, cumulata alla precedente, superi il limite di legge).

Si è infatti affermato che la letterale espressione usata dal legislatore («riporti un'altra condanna») implicherebbe la coesistenza di due sentenze entrambe di condanna, mentre tale non potrebbe considerarsi quella di patteggiamento (in tal senso, Cass., sez. I, 30 marzo - 12 maggio 1999, Gramagna). Secondo l'opposta tesi, agli effetti della previsione dell'art. 168, comma 1 n. 2, c.p. sarebbe invece indifferente se una delle due sentenze sia pronunciata o meno con il rito di cui all'art. 444 c.p.p., perché in tal caso la revoca consegue al mero superamento di un dato limite complessivo di pena (così Cass., sez. IV, 26 marzo - 22 aprile 1998, Merendino). Tali posizioni estreme non appaiono peraltro condivisibili, poiché anche nell'ipotesi qui considerata la responsabilità per l'antecedente commissione di un delitto - costituente causa di revoca - deve essere accertata mediante *cognitio plena*, mentre la pronuncia con cui è stato concesso il beneficio oggetto di revoca viene in considerazione esclusivamente in quanto determina la misura e le condizioni per l'applicazione della pena.

Anche in tal caso, quindi, la sentenza di patteggiamento potrà costituire oggetto, ma non causa di revoca. È pertanto legittima la disposta revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di patteggiamento a seguito della sopravvenuta condanna - con rito ordinario - per delitto anteriormente commesso, oltretutto nel caso di specie assoggettato ad una pena che da sola supera il limite massimo previsto dalla legge.

La revoca opera di diritto (art. 168, comma 1, c.p.), sicché il provvedimento che la dispone è meramente ricognitivo di un decadimento dal beneficio già verificatosi; ha pertanto effetto con l'irrevocabilità della condanna sopravvenuta (11 ottobre 1994), anteriore al decorso del termine di estin-

zione del reato di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p. (istituto che opera indipendentemente dalle vicende e dalla eventuale sospensione della pena, ed anche se questa venga eseguita, con residua efficacia estintiva sugli effetti penali).

Il ricorso va perciò respinto (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. VI, 11 gennaio 2001, n. 4454 (c.c. 4 dicembre 2000).
Pres. D'Asaro - Est. Martella - P.M. Veneziano (diff.) -
Ric. P.M. in proc. Becchi ed altro.

Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Attività di fisioterapia - Contenuto - Individuazione - Configurabilità del reato per gli esercenti l'attività di «chinesologia» - Esclusione - Differenza con l'attività di fisioterapia - Individuazione.

Poiché la professione di fisioterapista, quale disciplinata con D.M. 14 settembre 1994 n. 741, ha per oggetto lo svolgimento di «terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali» presupponenti l'esistenza di «disabilità motorie, psicomotorie e cognitive», non può dirsi che dia luogo al reato di esercizio abusivo di detta professione l'attività di «chinesologia», la quale non si fonda su analogo presupposto, ma consiste unicamente nel favorire il recupero motorio ed il mantenimento e potenziamento muscolare mediante esercizi di ginnastica, sia pur effettuati mediante utilizzazione di strumenti e macchinari dei quali può avvalersi anche il fisioterapista per gli interventi di propria specifica competenza. (Mass. redaz.). (C.p., art. 348) (1).

(1) Nulla in termini. Sugli estremi di configurabilità del reato *de quo*, si veda Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 1998, Striani, in *questa Rivista* 1998, 569. In merito all'interesse tutelato dalla norma in questione, si veda Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 1988, Lupi, *ivi* 1989, 975.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il Gip del Tribunale di Parma, su richiesta del P.M., con provvedimento in data 29 novembre 1999, sottoponeva a sequestro preventivo i locali adibiti a studio professionale ubicati in Parma, via Torelli n. 29 e gestiti da Becchi Stefano e Musa Francesco, in quanto indagati:

A) del reato di cui all'art. 348 c.p., per avere abusivamente esercitato la professione di fisioterapista senza essere in possesso della prescritta abilitazione, in Parma, consumazione in atto;

B) del reato di cui all'art. 193 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, per avere mantenuto in esercizio un ambulatorio destinato a terapie di riabilitazione senza la prescritta autorizzazione, in Parma, consumazione in atto.

Poneva in rilievo il Gip che, in occasione di un controllo effettuato in data 20 ottobre 1999, i Carabinieri del Nas di Parma avevano accertato che in quei locali venivano «esercitate sistematicamente dai due indagati attività di terapia riabilitativa proprie della professione del fisioterapista, alla stregua della regolamentazione data a tale professione dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n. 741». Gli agenti operanti avevano, infatti, riscontrato la presenza nello studio degli indagati, di 12 persone intente ad eseguire esercizi di riabilitazione fisica, «aventi finalità terapeutiche in relazione a pregressi eventi traumatici o a postumi di interventi chirurgici» e ciò senza che né il Becchi, né il Musa fossero in possesso di alcun titolo che, ai sensi della normativa vigente, potesse legalmente abilitarli all'esercizio della

professione sanitaria di fisioterapista, dal momento che entrambi risultavano muniti unicamente di diploma di educazione fisica.

Conclusivamente, alla stregua delle apparecchiature rinvenute dai verbalizzanti all'interno dello studio professionale controllato e del carattere terapeutico delle attività che vi venivano esercitate, si riteneva, da parte degli stessi, che l'immobile ove aveva sede «l'illecita attività professionale dei due indagati» possedesse le caratteristiche dell'ambulatorio, per la cui apertura difettava l'autorizzazione richiesta dalla legge.

2. - Con decisione dell'11 novembre 1999 il Tribunale di Parma, in accoglimento delle doglianze degli indagati, revocava il provvedimento impugnato.

Osservava il giudice del riesame che, alla stregua della normativa ministeriale «la figura del fisioterapista si caratterizza per lo svolgimento di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia congenita o acquisita» e che per tali interventi, con specifico riferimento all'area della c.d. motricità, l'attività del fisioterapista sembra interessare anche l'oggetto della professione del chinesologo: in proposito si richiamava l'art. 3 dello Statuto della Unione Nazionale Chinesiologi che, nel definire l'oggetto di tale professione, specifica chiaramente che la stessa «riguarda le attività psicomotorie dell'uomo, comunque denominate e finalizzate».

Con specifico riferimento all'attività terapeutica che il fisioterapista può svolgere - rilevava, ulteriormente, il giudice del riesame - la normativa ministeriale pone in chiara correlazione tale attività, con specifiche situazioni di «disabilità motorie, psicomotorie e cognitive» e ciò mediante lo svolgimento di altrettanto specifiche «terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali» e proprio tale nozione di disabilità, sembra essenzialmente caratterizzare la figura dell'intervento terapeutico del fisioterapista, essendo già di per sé stesso significativo che alla stessa si faccia espresso riferimento proprio nel punto in cui si parla dell'attività terapeutica che il fisioterapista può porre in essere, talché, pare potersi concludere che una linea di confine tra le due professioni vada proprio ravvisata nelle condizioni di salute della persona che si sottopone alla cura del fisioterapista o del chinesologo.

Tutto ciò premesso, osservava ancora il giudice *a quo*, non sembra sussistere in atti alcun elemento in ordine al precisato requisito, nulla evincendosi al riguardo se non la pura e semplice circostanza che, tra i frequentatori dello studio in questione, vi erano persone reduci da interventi chirurgici e/o incidenti.

Nella fattispecie non si poteva, quindi, *a priori* escludere che l'intendimento dell'utente fosse solo quello di raggiungere una migliore forma fisica che già non gli appartenesse, per il soddisfacimento della quale non si richiedeva di necessità l'attività di fisioterapista. Né, peraltro, alla stregua del provvedimento del Gip, era dato comprendere come potesse affermarsi la ricorrenza nell'attività degli indagati di quell'elemento che - nello svolgimento dell'attività terapeutica - sembra contraddistinguere l'attività del fisioterapista, vale a dire il concreto svolgimento di «terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali».

3. - Con i proposti motivi di ricorso, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma denuncia l'impugnata ordinanza per violazione di legge *ex art.* 606 lett. b) c.p.p., con specifico riferimento ai seguenti profili:

a) omissis accertamento del *fumus boni iuris*;

b) travalicamento dei limiti del giudizio incidentale di riesame;

c) erronea applicazione della legge penale (art. 348 c.p.) e di norme extra-penali di rinvio (D.L. vo 30 dicembre 1992 n. 502; D.M. 14 settembre 1994 n. 741; Statuto dell'Unione Nazionale dei Chinesiologi).

In particolare si censura il provvedimento del tribunale del riesame innanzitutto per non essersi limitato a stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e, quindi, ad accertare la mera sussistenza del *fumus boni iuris* sulla base degli elementi offerti, i quali, pertanto, non possono essere censurati in punto di fatto, quanto apprezzati al fine di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.

Si osserva che, a dispetto di qualsivoglia tentativo di accreditare talune figure professionali il cui ambito di attività è talmente vago e generico da risultare in definitiva onnicomprensivo, il legislatore ha inteso per ragioni di pubblico interesse riservare talune attività soltanto a determinati operatori (i fisioterapisti) descrivendone non solo i compiti, ma precisandone minuziosamente il percorso formativo con disposizioni ispirate ad assicurare la migliore selezione e il maggior grado di formazione culturale.

Si sostiene quindi, che alla stregua di dati di fatto acquisiti all'esame del tribunale sono emerse circostanze, in sé univoche e concordanti, da far ritenere che gli indagati esplicassero un'attività improntata e finalizzata al recupero fisico della motricità pregiudicata da eventi traumatici, come chiaramente lasciato intendere dal rinvenimento di attrezzature di comune impiego sanitario-infermieristico.

Conclusivamente il P.M. ricorrente ribadisce doversi ascrivere l'attività degli indagati nell'ambito dei compiti normativamente riservati ai fisioterapisti e, comunque, ritenere astrattamente ascrivibile ai prevenuti la condotta di abusivo esercizio della professione sanitaria a mente dell'art. 348 c.p.

Che il reato di cui all'art. 348 vada rapportato a prescrizioni normative esistenti e che in ogni caso la mancata iscrizione in albi, non prevista da norme cogenti, rende egualmente configurabile il reato *de quo* ove si accerti il mancato conseguimento dell'abilitazione, ciò è reso trasparente sia nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che nel D.M. 14 settembre 1994 n. 741 (art. 2) in cui sono stati definiti i profili professionali del fisioterapista ed è stato precisamente indicato lo specifico titolo (diploma universitario) in grado di abilitare all'esercizio della professione.

4. - Il ricorso è infondato.

In premessa appare opportuno richiamare l'insegnamento giurisprudenziale delle sezioni unite di questa Corte (sent. n. 23 del 29 gennaio 1997, Bassi ed altri), secondo il quale - in sede di riesame del sequestro probatorio - il tribunale deve limitarsi a stabilire la astratta configurabilità del reato ipotizzato; tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice (nel senso che questi debba esclusivamente «prendere atto della tesi accusatoria» senza svolgere alcuna altra attività) ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza; alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero; l'accertamento della sussistenza del *fumus commissi delicti*, perciò, va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica; pertanto, il tribunale non deve instaurare un proces-

so nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.

Orbene, proprio alla luce dei condivisibili principi ermeneutici testé richiamati, pare alla Corte che il provvedimento impugnato non meriti le censure rivoltegli.

Il tribunale, invero, ha proceduto ad un corretto richiamo delle norme disciplinanti la professione del fisioterapista (D.M. 14 settembre 1994 n. 741) comparandola con la disciplina della professione del chinesologo, come definita nel relativo statuto.

Ha ritenuto, alla stregua delle risultanze fattuali, la irrilevanza della frequentazione della struttura da parte di soggetti che avevano subito, in passato, traumi, dal momento che detta circostanza non è, di per sé, ricollegabile ad una situazione di disabilità e di correlativo intervento fisioteraputico, mentre è compatibile con l'esigenza di raggiungere una migliore forma fisica, essendo la sede di chinesologia a tal fine professionalmente strutturata.

Il tribunale ha, quindi, ritenuto la sussistenza, tra gli elementi di fatto prospettati dal P.M., di alcuni che valgono a configurare lo svolgimento nella fattispecie dell'attività specifica del fisioterapista come volta a un concreto svolgimento di specifiche terapie rapportate a particolari disabilità, piuttosto che una attività di mera chinesologia propriamente intesa quale attività di recupero motorio, di mantenimento e potenziamento muscolare attraverso esercizi di ginnastica, a nulla rilevando che a tal fine siano utilizzati strumenti e macchine di cui possa pure avvalersi il fisioterapista in rapporto alle specifiche terapie di propria competenza.

Mette conto infine, rilevare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione del tribunale del riesame ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la rispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (*ex plurimis*: sez. un. 30 aprile 1997, Dessimone).

In materia cautelare reale il giudizio di legittimità della Corte risulta, naturalmente, ancora più circoscritto, poiché esso cade in un momento processuale — quello delle indagini preliminari — caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni.

Cosicché non è consentito in tale sede verificare la sussistenza del fatto-reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile o meno quale fattispecie astratta di reato.

Alla luce di tali ineccepibili principi l'ordinanza impugnata non appare meritevole di censura.

Il ricorso del P.M. va, pertanto, rigettato (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 28 dicembre 2000, n. 3422 (c.c. 26 ottobre 2000).

Pres. Malinconico — Est. Fiale — P.M. Siniscalchi (diff.) —

Ric. P.M. in proc. Martorana.

Navigazione — Demanio marittimo — Arbitraria occupazione — Reato permanente — Durata della permanenza — Individuazione.

Il reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 c.n. ha natura permanente e l'offesa potenziale alla sicurezza della navigazione che si realizza fin dal momento in cui vengono eseguite opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, senza la dovuta autorizzazione della competente autorità compartimentale, perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse. (Mass. redaz.). (C.n., art. 55; c.n., art. 1161) (1).

(1) In aggiunta alle sentenze citate in parte motiva, rappresentanti efficacemente il contrasto giurisprudenziale sorto tra le sezioni singole, si vedano in senso conforme Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2000, Parisi, in *questa Rivista* 2000, 1078; Cass. pen., sez. III, 17 giugno 1998, De Luca, *ivi* 1998, 1174 e Cass. pen., sez. III, 23 giugno 1998, Della Casa, *ivi* 1999, 120.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il Gip del Tribunale di Palermo, con provvedimento del 17 gennaio 2000, disponeva il sequestro preventivo di alcune opere (un fabbricato in cemento armato a due elevazioni fuori terra con copertura calpestabile, un giardinetto con corridoio di accesso, un balconcino ed una porzione di terrapieno elevato sul mare adibito ad area verde) realizzate in Ficarazzi, insistenti in un terreno di proprietà di Martorana Rosa e ricadenti entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo.

Ravvisava il Gip la sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 1161, ultima parte, c.n., in relazione al disposto dell'art. 55 dello stesso codice, trattandosi di opere non autorizzate dal capo del compartimento marittimo.

Il Tribunale di Palermo — con ordinanza 2 febbraio 2000 — accoglieva l'istanza di riesame proposta nell'interesse della Martorana e, per l'effetto, revocava il provvedimento di sequestro, ravvisando la mancanza agli atti di «una descrizione dell'immobile oggetto del provvedimento restrittivo e, di conseguenza, della concreta prospettazione di un pericolo concreto per la navigazione e, pertanto, di una concreta violazione dell'interesse pubblico che la norma intende tutelare».

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale, sotto il profilo della violazione di legge, ha eccepito che:

— la *ratio* della norma di cui all'art. 55 c.n. è quella di tutelare le esigenze di sicurezza della navigazione marittima nelle zone prossime al demanio, sicché la lesione dell'interesse protetto permane fino a quando l'autorità marittima, nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa, non rilasci il prescritto nulla-osta, o fino a quando l'opera abusiva non venga rimossa;

— trattasi di reato formale di pericolo (e non di danno), per la cui configurazione non è richiesta la produzione in concreto di un evento lesivo.

Il difensore ha prodotto copia della sentenza 4 aprile 2000 con cui il Gip del Tribunale di Palermo — in seguito a parere favorevole espresso dal P.M. — ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti della Martorana, in ordine al reato di cui agli artt. 55 e 1161, n. 2, c.n. «perché estinto per intervenuta oblazione».

Le argomentazioni del P.G. ricorrente, in linea di principio, sono sicuramente fondate.

1. — Aderisce, invero, questo collegio all'orientamento — espresso e ribadito, con dovizia di argomentazioni, in precedenti pronunzie di questa sezione (vedi Cass., sez. III, c.c. 5 novembre 1999, ric. P.M. in proc. Cittadini; c.c. 19 febbraio 1999, ric. P.M. in proc. Agrifoglio; 24 luglio 1998, n. 8588; 7 marzo 1998, n. 4411, ric. P.M. in proc. Arcara; 5